

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3150

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(FRATTINI)

di concerto col Ministro della difesa

(MARTINO)

col Ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

col Ministro delle attività produttive

(MARZANO)

col Ministro delle politiche agricole e forestali

(ALEMANNO)

col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

(MATTEOLI)

e col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

(MORATTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2004

Concessione di un contributo volontario al Fondo di cooperazione
tecnica dell'Agencia internazionale per l'energia atomica (AIEA)

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	5
Analisi dell’impatto della regolamentazione	»	7
Relazione tecnica	»	9
Disegno di legge	»	10

ONOREVOLI SENATORI. - L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), fondata nel 1957 sotto l'egida delle Nazioni Unite, è una delle principali organizzazioni internazionali a carattere scientifico-tecnologico. Il suo statuto si prefigge l'obiettivo che l'energia atomica venga utilizzata a scopi pacifici, per migliorare la salute e la prosperità e non venga invece impiegata a fini militari. Ad oggi, sono membri dell'AIEA 136 Stati, tra i quali l'Italia.

L'Agenzia assiste gli Stati membri e ne promuove lo sviluppo economico e sociale, utilizzando e trasferendo, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo (PVS), il notevole *know-how* scientifico e tecnologico acquisito nel campo dell'applicazione civile dell'energia nucleare. Essa, inoltre, favorisce il mantenimento di alti livelli di sicurezza nell'utilizzo dell'energia nucleare allo scopo di proteggere l'uomo e l'ambiente dalle radiazioni. Da ultimo, l'Agenzia, attraverso il suo sistema di ispezioni, verifica che gli Stati aderenti al Trattato di non proliferazione nucleare (TNP) e ad altri accordi sullo stesso tema usino i loro materiali ed impianti nucleari unicamente per scopi pacifici.

Tra i vari settori in cui si estrinseca l'opera di assistenza e aiuto allo sviluppo dell'AIEA meritano particolare menzione:

- alimentazione ed agricoltura, attraverso la promozione di iniziative a livello nazionale ed internazionale per prevenire la scarsità di beni alimentari e raggiungere l'auto-sufficienza alimentare nei PVS attraverso l'applicazione e lo sviluppo di tecniche nucleari e relative bio-tecnologie. Tra gli esempi più significativi vi sono: la gestione del suolo e dell'acqua, le tecniche di nutrizione, la fertilizzazione delle piante, la prote-

zione degli allevamenti e la conservazione del cibo;

- salute umana, con programmi mirati all'aumento delle capacità dei PVS di affrontare problemi sanitari attraverso lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie nucleari là dove esse offrono vantaggi rispetto all'uso di tecniche convenzionali. I principali campi di applicazione sono: la medicina nucleare, la radioterapia, la biologia con radiazioni, la dosimetria, l'igiene nutrizionale e gli studi ambientali. Una delle iniziative più importanti in questo settore è rappresentata dal sostegno dato all'Unione africana per l'eliminazione della mosca *tse-tse* e delle relative patologie in Africa (*Pan-Africa, Tsetse and Trypanosmosis Eradiction Campaign*). L'attività, avviata in Burkina Faso nell'ottobre 2001, ha reso possibile la disinfestazione di vaste zone tramite tecniche di sterilizzazione degli insetti (*Sterile Insect Technique*).

- ambiente marino e risorse idriche con attività mirate alla conoscenza delle evoluzioni della radioattività negli oceani e dei relativi processi di controllo, ricorso all'uso di tecniche isotopiche per misurare l'inquinamento marino e per la gestione delle risorse idriche, anche attraverso la de-salinizzazione delle acque;

- formazione, attraverso programmi nel settore dell'uso dei radioisotopi e della tecnologia delle radiazioni, la diffusione della strumentazione nucleare e l'incoraggiamento all'uso di tecniche basate sul ricorso a radiazioni.

Al fine di far fronte alle esigenze finanziarie, derivanti dalle numerose attività statutarie, gli Stati membri contribuiscono, secondo una scala contributiva fissata dalle Nazioni unite, al bilancio dell'Agenzia.

Quest'ultimo si divide in due categorie: il bilancio ordinario ed il Fondo di cooperazione tecnica; mentre al bilancio ordinario contribuiscono tutti gli Stati membri, il Fondo di cooperazione tecnica (74.750 milioni di dollari USA, per il 2004), tramite il quale viene sovvenzionata l'attività di aiuto e assistenza allo sviluppo, è finanziato tramite contributi volontari.

Normalmente ad un aumento dei contributi al bilancio ordinario corrisponde un aumento proporzionale delle cifre allocate al Fondo di cooperazione tecnica. In assenza di questa proporzionalità, la Conferenza generale degli Stati Parte avrebbe difficoltà ad approvare il bilancio ordinario. È quindi importante che i contributi al Fondo di cooperazione tecnica siano assicurati da parte di tutti i Paesi membri, anche al fine di mantenere gli equilibri interni all'AIEA. Infatti, se da un lato i Paesi occidentali attribuiscono notevole importanza alle attività di salvaguardia, dall'altro i PVS considerano l'uso dell'energia nucleare, per accrescere le loro capacità scientifiche e tecnologiche, l'attività più qualificante dell'Agenzia.

L'Italia, pur votando in favore dell'approvazione del Fondo di cooperazione tecnica ha contribuito fino ad oggi solo parzialmente. La legge 13 aprile 1999, n. 111, autorizzava per il biennio 1998-1999 un contributo di 18.000 milioni di lire. In seguito sono stati, invece, erogati due contributi per una cifra pari a 2 milioni di euro nel 2003 e 2.8 milioni di euro nel 2004, ricorrendo

ai fondi della Direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo (DGCS) del Ministero degli affari esteri. Tali contributi tuttavia non possono essere considerati sufficienti ad esaurire gli impegni politici presi nei confronti dell'Agenzia, trattandosi di provvedimenti temporanei nell'attesa di poter disporre di uno strumento legislativo che assicuri un contributo continuativo al Fondo di cooperazione tecnica.

La corresponsione del contributo italiano è fondamentale per raggiungere l'obiettivo fissato dall'AIEA per il 2004 di un *rate of attainment* del 90 per cento. L'Italia, in quanto Paese industrializzato, dovrebbe porre rimedio alla propria inadempienza in maniera imperativa, anche al fine di dimostrare, pure in questo contesto, la propria attenzione verso i Paesi in via di sviluppo.

La necessità di una partecipazione attiva dell'Italia nel settore della cooperazione tecnica e scientifica dell'AIEA deriva non solo dall'importanza delle attività promosse da tale settore, ma anche dal rilievo sempre maggiore che l'Agenzia sta assumendo a livello internazionale. È di conseguenza fondamentale che l'Italia avvalori il suo ruolo all'interno dell'Agenzia, attraverso la concessione del contributo volontario.

Il presente disegno di legge si propone, pertanto, di autorizzare la concessione del contributo volontario al Fondo di cooperazione tecnica nella misura complessiva di euro 3.600.000 annui, a decorrere dal 2005.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. *Aspetti tecnico-normativi**a) Necessità dell'intervento normativo*

L'intervento normativo è ritenuto necessario al fine di garantire il finanziamento al Fondo di cooperazione tecnica dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), onde mantenere gli equilibri interni dell'Agenzia in base ai quali è resa possibile l'approvazione del bilancio ordinario.

b) Analisi del quadro normativo

L'intervento normativo si propone di autorizzare il contributo al Fondo di cooperazione tecnica, con la concessione di euro 3.600.000 annui, a decorrere dal 2005.

La norma si compone di un unico articolo, limitandosi alla formulazione della norma finanziaria del contributo.

c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti

La norma proposta non ha alcuna incidenza sulle altri leggi dello Stato o sui regolamenti di applicazione.

d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

La norma proposta è compatibile con l'ordinamento comunitario.

e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

La norma proposta non incide sulle competenze delle regioni.

f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni o agli enti locali.

La norma proposta è coerente con le fonti legislative primarie e non necessita di alcun trasferimento di funzioni alle regioni oppure agli enti.

g) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

La norma proposta non implica alcun tipo di rilegificazione.

h) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi

Nel disegno di legge non vi sono riferimenti normativi.

i) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non è stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

l) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il disegno di legge non introduce effetti abrogativi su altre leggi nazionali.

2. Ulteriori elementi

a) Indicazione delle linee prevalenti di giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Le misure previste dall'atto normativo sono in linea con la giurisprudenza preesistente. Non vi sono giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo od analogo oggetto.

b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non vi sono progetti preesistenti sulla materia all'esame del Parlamento.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

a) Ambito dell'intervento. Destinatari diretti e indiretti

L'intervento intende confermare l'impegno dell'Italia nel settore della cooperazione tecnica e scientifica dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA).

Destinataria diretta è l'AIEA. Destinatario indiretto sono le popolazioni dei Paesi in via di sviluppo, primi beneficiari del Fondo di cooperazione tecnica dell'AIEA, che potranno avvalersi di maggiori risorse disponibili nel Fondo per migliorare le proprie condizioni di vita.

b) Obiettivi e risultati attesi.

La norma si prefigge di ripristinare il contributo al Fondo di cooperazione tecnica dell'AIEA, al fine di mantenere l'equilibrio finanziario dell'Agenzia, senza il quale non è possibile per la Conferenza generale approvare il bilancio ordinario.

Tramite la riattivazione dei finanziamenti al Fondo, sarà fornito al nostro Paese un ulteriore strumento per valorizzare, nell'ambito dell'Agenzia, il ruolo italiano di sostegno, non solo alle attività ispettive e di salvaguardia, ma anche a quelle relative alla cooperazione tecnica e scientifica, manifestando in questo modo l'impegno nei confronti dei Paesi in via di sviluppo, verso cui tali attività sono indirizzate.

c) Motivazione della necessità dell'intervento

L'intervento normativo è ritenuto necessario al fine di riattivare i finanziamenti al Fondo di cooperazione tecnica dell'AIEA, onde mantenere gli equilibri interni dell'Agenzia in base ai quali è resa possibile l'approvazione del bilancio ordinario. Dal 1988, infatti, l'Italia ha contribuito, per un solo triennio, al Fondo di cooperazione tecnica tramite il quale vengono finanziate le attività di assistenza e promozione dello sviluppo dell'Agenzia stessa.

d) Presupposti organizzativi finanziari, economici e sociali

La corretta esecuzione del provvedimento proposto richiede che i fondi siano disponibili a valere dal 1° gennaio 2005, non potendosi infatti assicurare la corretta programmazione dell'attività dell'Agenzia in corso a livello internazionale, e non potendosi versare la quota annuale dovuta all'AIEA, senza ragioni plausibili. Non si rilevano particolari esigenze organizzative.

e) Aree di criticità

La mancata approvazione della norma proposta non consentirebbe di far fronte agli impegni internazionali assunti in qualità di Paese industrializzato membro dell'AIEA.

f) Opzioni alternative alla regolazione

L'opzione consistente nel fare ricorso ai fondi della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS) del Ministero degli affari esteri non sembra opportuna, poichè non potrebbe comunque dare continuità e certezza al contributo italiano al Fondo di cooperazione tecnica.

L'eventuale «opzione nulla», consistente nel lasciare immutata la situazione esistente, potrebbe dare l'impressione che lo Stato italiano non intenda partecipare alla cooperazione tecnica e scientifica, con il rischio di sembrare disinteressato ai problemi dei Paesi in via di sviluppo.

g) Strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato

In relazione a quanto esplicitato al punto *e)* si ritiene che lo strumento tecnico normativo più appropriato sia una legge ordinaria dello Stato.

RELAZIONE TECNICA

Le quote nazionali da versare annualmente al Fondo di cooperazione tecnica sono definite nel bilancio dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), che è ripartito tra gli Stati membri, in armonia con la scala di ripartizione applicata dalle Nazioni Unite. La quota dell'Italia, in tale contesto, varia con l'aumentare del numero degli Stati membri, per il 2004, comunque, è stata fissata al 4,817 per cento del bilancio annuale, normalmente approvato dalla Conferenza generale degli Stati Membri.

Il contributo annuale da versare al Fondo di cooperazione tecnica a partire dal 2005 è quindi pari a euro 3.600.000, calcolati in funzione dell'allocazione effettuata sul Fondo nel 2004 pari a 74.750.000 dollari USA e della quota italiana che dovrebbe aggirarsi intorno al 4,817 per cento circa.

Dal 1988, ad eccezione del triennio 1997-1999, in assenza di un idoneo provvedimento normativo non è stato possibile effettuare i versamenti delle quote nazionali dovute al Fondo di cooperazione tecnica. Sul piano internazionale il mancato pagamento della quota dovuta al Fondo, qualora il ritardo si prolunghi ulteriormente, potrebbe comportare implicazioni non trascurabili anche in quanto suscettibile di essere interpretato come manifestazione di scarso interesse del nostro Paese nei confronti dei Paesi in via di sviluppo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di mantenere gli equilibri finanziari esistenti all'interno dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), è autorizzata la concessione di un contributo volontario al Fondo di cooperazione tecnica (FCT) dell'Agenzia di euro 3.600.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto per lo stesso anno, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Per gli anni successivi al 2006 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

